



Al Funzionario Responsabile del servizio  
Edilizia e Territorio della Città di  
CANALE

**OGGETTO: PUBBLICITÀ FONICA. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE<sup>1</sup>.**

Il Sig. / La Sig.ra / La Ditta .....  
.....  
nato/a / cost. a ..... il .....  
e residente / con sede a .....  
in ..... n. .... ,  
attività: ..... ,  
N.ro di Codice Fisc. o di P.IVA: ..... ,  
rivolge rispettosa domanda al fine di ottenere l'autorizzazione per potere effettuare nei centri  
abitati del comune o su strade di proprietà del comune fuori dai centri abitati, pubblicità fonica  
con le seguenti caratteristiche:

- Luoghi di effettuazione della pubblicità: ..... ;
- Giorni in cui verrà effettuata la pubblicità: ..... ;
- Modalità di effettuazione: ..... ;
- Messaggio pubblicitario: .....

Dichiara inoltre di sottostare a tutte le norme contenute nel Regolamento comunale per la  
disciplina della pubblicità e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, nel Codice della Strada e nel suo  
Regolamento di attuazione, nelle ordinanze sindacali di regolamentazione della viabilità, nonché alle condizioni  
che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta.

Confidando in benevolo accoglimento ringrazia e ossequia.  
Canale, .....

**IL RICHIEDENTE**

<sup>1</sup> Il presente modulo deve essere sottoscritto dal richiedente (dal rappresentante legale, se persona giuridica) e consegnato o trasmesso all'Ufficio Tecnico della Città di Canale – Piazza Italia 18 – 12043 Canale CN; nell'eventualità di spedizione occorre allegare la fotocopia della carta di identità del sottoscrittore. La domanda deve essere presentata in bollo. In caso di accettazione della domanda sarà necessaria un'altra marca da bollo per l'autorizzazione.

## NORME PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ FONICA

### ***Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni***

- Art. 59, comma 1:** "La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30."
- Art. 59, comma 2:** "La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1."
- Art. 59, comma 3:** "La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune."
- Art. 59, comma 4:** "Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi."
- Art. 59, comma 5:** "In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991"

### ***Regolamento comunale per la Disciplina della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni e per l'applicazione della relativa imposta e del diritto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 2 maggio 2005***

- Art. 10, comma 1:** "La pubblicità fonica, entro e fuori dei centri abitati, è consentita negli orari e con le modalità previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione."
- Art. 10, comma 2:** "E' comunque vietata nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese, cimiteri."
- Art. 10, comma 3:** "L'autorizzazione all'effettuazione di pubblicità fonica è rilasciata dal funzionario responsabile del servizio."

## NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

### ***Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dal D.M. 20 agosto 1992 - Tariffa - Parte prima: Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine***

- Art. 3:** "(...). Istanze, petizioni (...) diretti agli uffici e agli organi (...) dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (...)."